

Costituzionalismo.it

Fascicolo 3 | 2026

Costituzionalismo e mito. Andromeda *vs* il «novello Fetonte per il mondo intero»

di Laura Ronchetti

Editoriale Scientifica

COSTITUZIONALISMO E MITO. ANDROMEDA *VS* IL «NOVELLO FETONTE PER IL MONDO INTERO»[*]

di Laura Ronchetti
Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale
Università degli studi del Molise

Sommario: 1. La mitologia come risorsa costituzionale; 2. Il costituzionalismo critico come nostra Cassandra?; 3. La mitologia "felice" della frontiera come limite da superare…; 4. …vuole "governabilità"; 5. Ricorrente attualità del mito del limite invalicabile; 6. La finitezza della Terra quale primo limite naturale e normativo; 7. Ripensare la sovranità e il soggetto di diritto «se vogliamo provare ancora a salvare la terra» e la sua umanità; 8. È il tempo di Andromeda costituzionalista.

1. La mitologia come risorsa costituzionale

Nella fase attuale del costituzionalismo potrebbe essere particolarmente fruttuoso riscoprire la funzione del mito perché potrebbe consentire di arrestare il logorio paralizzante di quella che assume le fogge di una "predestinazione costituzionale": il limite al potere e la sua legittimazione democratica, ad opera di Costituzioni rigide dotate di normatività, è una «realtà giuridica»[1] che appare e sarà sempre meno effettiva. In queste pagine, dunque, la predestinazione costituzionale è quella della fine del costituzionalismo che si è fatto storia, in particolare nel secondo dopoguerra a partire simbolicamente dal voto di

[*] Svetonio, Vite dei Cesari, IV libro, utilizza questa potente similitudine mitologica per descrivere il potere distruttivo e l'immaturità del giovane imperatore Caligola: affidare l'Impero Romano a un giovane instabile e impreparato come Caligola equivaleva, secondo la visione attribuita in particolare ai timori profetici del suo predecessore Tiberio, a mettere il carro del Sole nelle mani di un immaturo irresponsabile.

[1] Santi Romano, *Realtà giuridica* (1944), in *Frammenti di un Dizionario giuridico*, Milano, 1983, pp. 204 ss. In particolare l'A., approfondendo le relazioni tra la realtà giuridica e le realtà di diverso ordine, richiama e sintetizza la sua concezione del diritto come corpo sociale o istituzione: «porre un nuovo ordinamento giuridico (…) significa creare (…) una nuova realtà che ben può dirsi giuridica».

ottant'anni fa per l'Assemblea costituente. Guardando alla sua storia[2] mette in allarme constatare gli arretramenti culturali e politici che minano le fondamenta delle Costituzioni fatte di limitazione del potere (pubblico e privato) che soltanto una sua legittimazione democratica può perseguire[3].

Se per un edificio pericolante può convenire demolire e ricostruire daccapo, la memoria dei terribili sacrifici sopportati per raggiungere le conquiste del costituzionalismo escludono che altrettanto possa valere per un'idea di ordinamento giuridico incentrata su Costituzioni normative, democratiche e sociali che, per di più, a loro volta costituiscono l'ossatura dell'ordine giuridico internazionale e sovranazionale: una volta portata a termine la decostituzionalizzazione[4] del mondo e del nostro paese quante generazioni bisognerebbe aspettare per riaffermare che libertà, eguaglianza e solidarietà sono principi fondamentali inviolabili?

Non resta, quindi, che tentare di contribuire al consolidamento, anche con robuste iniezioni di «fantasia»[5], dei pilastri portanti della Costituzione italiana che è manifestazione particolarmente alta del costituzionalismo democratico moderno. Per capire come e dove rafforzare i «fondamentali»[6], però, è necessario comprendere in quale modo

[2] Cfr. *inter alios* G. Ferrara, *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Milano, 2006; M. Fioravanti, *Costituzionalismo. La storia, le teorie, i testi*, Roma, 2018.

[3] Sintomatico è che gli *Scritti in onore di Lorenza Carlassare* siano dedicati a *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Napoli, 2009.

[4] G. Preterossi, *Senza freni. La de-costituzionalizzazione neoliberale*, in *Teoria politica*, n. 9/2019, pp. 31-55.

[5] La fantasia non è mera fantasticheria; è una forza creativa fondante nel processo conoscitivo perché «non disperde né occulta la verità, ma al contrario la produce» [R. Ruggiero, *Le «ragioni favoleggiate da fantasia». Note sulla fantasia creativa nella* Scienza nuova*,* in *Italies*, n. 4/2020, pp. 77-90] creando immagini che possono fornire chiavi di interpretazione attendibili, esperienze comuni [F. Cerrone, *Intorno al Vico di Giuseppe Capograssi*, Relazione al seminario *Il pensiero e l'opera di Giambattista Vico*, Associazione Italiana dei Costituzionalisti-Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 25 maggio 2018, in *Rivistaaic.it*, n. 3/2018, pp. 502 ss.]. Secondo G. Vico, *La Scienza nuova*, terza edizione, 1744, 871, disponibile in archivio Cnr, la fantasia svolge un ruolo di rovesciamento della realtà sulla base dei «favolosi principi».

[6] Come suggerisce G. Azzariti, *Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamentali*, Roma-Bari, 2016.

siano nate le prime crepe e indagare le forze esogene ed endogene[7] che tendono a trasformarle in faglie in grado di portare al crollo degli ordinamenti costituzionali.

Lo snodo che ci si prefigge di esplorare in particolare è quanto la realtà giuridica costituzionale sia stata scardinata da una vera e propria mitologia e indagare quale nuovo mito potrebbe diventare contro-egemonico al fine di riattualizzare quei limiti al potere necessari per un'esistenza democratica.

Che la realtà giuridica sia «l'opposto» della mitologia giuridica lo afferma Santi Romano, ricordando, però, che il mito è anche «un'immaginazione "favolosa"», «un universale fantastico» portatore di «un'impotenza potente» che «può segnare il principio di un cammino che conduce alla realtà, non solo scoprendola, ma addirittura creandola», «sviluppando (…) una sapienza che a poco a poco da inconsapevole, spiegando una forza inizialmente latente e inoperosa, ad un certo punto riesce ad affermarsi»[8].

Individuando la mitologia giuridica che ha creato le crepe nei fondamentali della realtà dello *jus publicum* a favore di una sua privatizzazione, dunque, ci si prefigge di proporne una nuova confidando che possa contribuire a rigenerare o animare una diffusa e indefettibile «coscienza costituzionale»[9].

---

[7] M. Luciani, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Scritti in onore di Giuseppe Guarino*, II, Padova, 1998, p. 785.

[8] Santi Romano, *Mitologia giuridica* (1946), in *Frammenti di un Dizionario giuridico*, *cit.*, p. 127, p. 128 e p. 134.

[9] Espressione ripresa da P. Rossi, *Relazione sulla revisione della Costituzione*, Ass. cost., Commissione per la Costituzione, II Sottocommissione, novembre 1946: «ciò che si deve pretendere è che la Costituzione sia posta al riparo dalle transitorie oscillazioni della politica e da quegli improvvisi ed effimeri *scarti d'umore* da cui i popoli, e il nostro specialmente, non sono più immuni degli individui. La Costituzione non deve essere ritoccata, o mutata, che quando il popolo abbia manifestato una sicura, ripetuta, durevole volontà di riforma. A tal fine che, per fortunata coincidenza, è, insieme, l'unico desiderabile e il solo raggiungibile, si possono dettare concrete e utili norme. La serietà, l'amore, la cura che vogliamo porre nello sceglierle e nel perfezionarle saranno, intanto, un primo contributo alla formazione di quella *coscienza costituzionale* che rende vive ed efficienti le Costituzioni, scritte o tradizionali che siano. (…) La *coscienza costituzionale* è elemento indispensabile per l'esercizio e la sicurezza dei diritti politici». In chiave di denuncia della dittatura della maggioranza, invece, P. Calamandrei parlava di *Incoscienza costituzionale*, in *Il Ponte*, n. 9, settembre 1952, pp. 1177-1187: «Padrona del governo, si è accorta che chi governa può benissimo fare

2. Il costituzionalismo critico come nostra Cassandra?

Una preliminare analisi di senso delle crepe richiamate deve fare tesoro degli avvertimenti che la riflessione più lucidamente critica già lanciava all'inizio della globalizzazione neoliberista, nel passaggio cruciale degli anni Novanta del secolo scorso: l'attuale crisi costituzionale, infatti, era stata annunciata e prefigurata molti decenni fa[10], in assenza peraltro di alcuni fattori di vero e proprio sconvolgimento delle forme della convivenza su tutto il pianeta, tra cui la crisi ecologica, la c.d. intelligenza artificiale e la concentrazione vertiginosa di potere delle *Big Tech*[11] rispetto a tutte le altre multinazionali. Tutti fattori che stanno trasformando le prime crepe in vere e proprie faglie.

L'attuale crisi del costituzionalismo, infatti, è figlia dell'attacco datato molti anni addietro all'idea normativa di Costituzione[12], sempre ribadita dalla parte più critica del pensiero giuridico[13]. Gli allarmi allora lanciati risultavano scomodi e apparivano eccessivi[14] a chi viveva gli albori della fase storica che oramai è giunta a un tornante fatale in cui viceversa appaiono fondate profezie, come quelle di Cassandra.

Come è noto, la principessa troiana, figlia del re Primo e della regina Ecuba nonchè sorella di Ettore e Paride, ricevette il potere della profezia dal dio Apollo in cambio del suo amore; Cassandra, però,

---

a meno di tutti quei controlli costituzionali che lo spirito romantico dell'Assemblea costituente aveva sognato».

Per chiarezza la coscienza costituzionale è concetto diverso dalla «coscienza sociale» che, invece, interroga prevalentemente l'altra garanzia costituzionale, quella della Corte costituzionale. Su questo profilo si rinvia a M. Ruotolo, *Giustizia costituzionale e coscienza sociale. L'insegnamento di Costantino Mortati*, in *Nomos*, n. 3/2025, pp. 1 ss. e a D. Piccione, *Effettività costituzionale e coscienza collettiva*, Modena, 2021.

[10] G. Ferrara, *Costituzione e revisione costituzionale nell'età della mondializzazione*, in *Scritti in onore di Giuseppe Guarino*, *op.cit*., p. 245.

[11] D. Guarascio, *Imperialismo digitale. Economia e guerra ai tempi delle piattaforme e dell'IA*, Roma-Bari, 2026.

[12] M. Dogliani, *Validità e normatività delle Costituzioni (a proposito del programma di Costituzionalismo.it),* in Costituzionalismo.it, n. 1/2003.

[13] G. Azzariti, *Per un costituzionalismo critico*, in Costituzionalismo.it, n. 3/2024, parte II, pp. 1 ss., spec. § 3, e pp. 11 ss. nonché in *Diritto e politica. Per un costituzionalismo critico*, a cura di A. Apostoli e G. Azzariti, Napoli, 2025, pp. 167 ss.

[14] Soprattutto a coloro che hanno perso di vista la Costituzione come fine, come denuncia G. Zagrebelsky, *Tempi difficili per la Costituzione. Gli smarrimenti dei costituzionalisti*, Roma-Bari, 2023.

dopo aver ricevuto il dono della chiaroveggenza rifiutò il dio; a fronte di tale atto di superbia (*hýbris*), Apollo decretò che nessuno avrebbe mai creduto alle sue predizioni, condannandola a essere considerata pazza[15]. Anche se Cassandra non smetterà mai di avvertire l'intera comunità politica dei gravi pericoli incombenti ma evitabili, come è noto opponendosi fermamente a consentire l'ingresso a Troia del cavallo ideato da Ulisse, essa rimase inascoltata e accadde il peggio.

Questa figura mitologica descrive la condizione di intellettuali, esperti, opposizioni o politici che lanciano allarmi veritieri e fondati (crisi economiche, emergenze climatiche, involuzioni antidemocratiche), ma che vengono sistematicamente ignorati se non derisi dall'opinione pubblica e dai decisori politici, fino al concretizzarsi della tragedia[16]. Ne possiamo dedurre, quindi, che una classe dirigente che tenda a rifiutare e screditare tutti gli allarmi sollevati, a cominciare da quelli collegati al surriscaldamento globale, concorra a spingerci verso la catastrofe annunciata, come dimostra la caduta e la distruzione di Troia.

Se oggi, quindi, dovremmo far tesoro di quegli allarmi sollevati da chi sa guardare oltre l'immediato presente perché prende sul serio il passato[17] per comprendere l'origine dello svuotamento progressivo delle nostre democrazie costituzionali, al tempo stesso dovremmo rafforzare la nostra coscienza costituzionale grazie alla rilettura speranzosa del mito di Cassandra che ci ha offerto Christa Wolf[18].

Da un lato, la scrittrice descrive la capacità di "guardare la verità" della ragazza in contrapposizione al "vedere la finzione" così come veicolata da chi governa: l'idea è che l'attitudine a guardare e a dire il reale si conquisti con fatica, ma è abilità umana accessibile a tutti in so-

---

[15] Cfr. in particolare il quarto episodio dell'Agamennone di Eschilo, precisamente i versi tra 1202 e 1212.

[16] Se U. Beck, *La società del rischio: verso una nuova modernità*, Roma, 2000, spiegava come la politica moderna tenda a ignorare gli allarmi degli esperti sui rischi globali (ambientali e tecnologici) fino a quando il danno non è ormai irreversibile. I meccanismi con cui la retorica politica scredita gli avversari o gli esperti scomodi, etichettandoli come "catastrofisti" per neutralizzare i loro messaggi d'allarme, sono stati esaminati da A.R. Pratkanis e E. Aronson, *L'età della propaganda: uso e abuso quotidiano della persuasione*, Bologna, 2002.

[17] G. Ferrara, *Il diritto come storia*, in *Diritto pubblico*, n. 1/2015, pp. 1 ss., ora in Id, *Per la democrazia costituzionale. Scritti scelti,* a cura di C. De Fiores e M. Della Morte, Napoli, 2020, pp. 549 ss.

[18] C. Wolf, *Cassandra*, Roma, 1984.

cietà non rese cieche dalla restrizione del libero confronto tipica degli ordinamenti sotto assedio, come quello troiano.

D'altro lato, Wolf descrive la progressiva militarizzazione di Troia e la nascita di un sistema di polizia segreta guidato da Eumelo. Al di là della chiara allegoria politica dei blocchi contrapposti della Guerra fredda e del regime repressivo della Germania Est (DDR), dove l'autrice viveva, si ricostruisce l'idea della società della sorveglianza come vero guardiano del pensiero unico.

Nella Cassandra moderna, però, c'è anche la speranza che proviene da quella parte di società che non smette di avere un'idea di una convivenza diversa che può divenire paradigmatica: nella narrazione di una mitologia apparentemente negativa, infatti, assume centralità positiva lo spazio di solidarietà e libertà che le donne hanno creato fuori dalle mura cittadine, lungo il fiume Scamandro, dove vivono in armonia con la natura lontano dalle logiche distruttive della guerra.

La dimensione positiva del mito di Cassandra, dunque, dovrebbe spingerci a praticare quel costituzionalismo critico che, pur non smettendo di avvertire dei molti cavalli di Troia introdotti nella cittadella del diritto costituzionale, è interprete di un «dover essere collettivo»[19] verso un ordinamento giuridico fondato su libertà, eguaglianza e solidarietà con connesso ripudio della guerra e rispetto dell'equilibrio ecologico.

3. La mitologia "felice" della frontiera come limite da superare…

Le prime crepe sono state di ordine simbolico. Alla "chiusa cittadella" del diritto costituzionale nazionale è stato contrapposto il mito

[19] Secondo M. Fioravanti, *La Costituzione democratica del Novecento: genesi e prospettive*, in *Revista de Historia Constitucional*, 2016, pp. 1-14, «viene a mancare la dimensione dell'indirizzo fondamentale, ovvero la Costituzione come dover essere collettivo, che muove la società e le istituzioni in una direzione che è quella voluta dalla Costituzione stessa, nella linea dei principi fondamentali fissati nella Carta, secondo un profilo dai contorni certi, che conduce ad un'identità sicura. Oggi la questione che si pone è quella di una democrazia che sul piano formale continua a proclamare il carattere sovraordinato della Costituzione, ma che in realtà sta lasciando sola la Costituzione, orfana di una politica che non è più capace di parlare, e di agire, per principi, che non giustifica più la sua posizione nella società e nelle istituzioni in rapporto ai principi costituzionali, proponendosi come strumento funzionale alla loro concretizzazione».

del "villaggio globale" in una visione positiva e ottimistica della globalizzazione come superamento delle frontiere, affiancata sul piano economico e geopolitico dal mito del mercato autoregolato e dalla narrazione della "fine della Storia" che nella combinazione di democrazia liberale e capitalismo di mercato vedeva il punto d'arrivo dell'evoluzione dell'umanità.

Il mito della frontiera da oltrepassare, fondativo dell'identità statunitense e matrice della sua egemonia[20], veicola in particolare l'idea che il progresso umano, la libertà e l'evoluzione dipendano dalla capacità di oltrepassare i limiti fisici, culturali e tecnologici. La frontiera, infatti, richiede l'individuo "prometeico", vale a dire l'essere umano che diventa padrone del proprio destino, per il quale superare il limite è un dovere morale[21] nel segno di uno "sviluppo senza fine".

In questo scenario il territorio angusto dello stato nazione costituzionalizzato rappresentava un fastidioso impedimento al superamento di ogni frontiera per espandersi e diventare un indefinito "spazio" globale: così come le istituzioni delle democrazie pluraliste e sociali create dalle Costituzioni, vale dire costruite per assicurare l'eguaglianza politica delle persone e perseguire la loro eguaglianza sociale ed economica, rappresentavano un ostacolo di natura normativa, così la verità scientifica della finitezza della Terra e delle sue risorse costituiva per lo sviluppo senza fine un impedimento fisico solamente in una visione redistributiva del benessere che, appunto, si basa sul principio di eguaglianza politica, sociale ed economica delle persone e delle comunità.

Per comprendere storicamente questo collegamento è illuminante associare due *Rapporti* (*Club di Roma* e *Trilateral*) tra loro coevi, di oramai cinquant'anni fa: quando il concetto di limite al modello di sviluppo rappresentato dall'ambiente e soprattutto dalla finitezza delle risorse del Pianeta chiedeva un freno alla crescita infinita[22], contempo-

[20] F.J. Turner, *Il significato della frontiera nella storia americana* (1893), Bologna, 2024, specificava come la frontiera reale intesa come limite da superare, una volta conquistato tutto il *West*, si fosse trasformata nel mito del superamento continuo quale fondamento dello spirito democratico e dell'identità americana.

[21] Si tratta di quel «destino manifesto» di cui parlò per la prima volta il giornalista J. O'Sullivan, *Annexation*, in *The United States Magazine and Democratic Review*, 1845, che è una sorta di autogiustificazione non priva di valenza religiosa, oggi particolarmente in voga al punto da essere citato nel Discorso di insediamento di Trump il 20 gennaio 2025: «We will pursue our manifest destiny into the stars, to plant the stars and stripes on the planet Mars».

[22] D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens, *The Limits to*

raneamente si configurava una nuova *governance* transnazionale per aggirare quei limiti anche fisici alla crescita tramite il contenimento di quelli che vennero etichettati come «ingovernabili eccessi di democrazia»[23]: si spostava così il problema dai "limiti della natura" ai "limiti della democrazia", invocando l'efficienza tecnocratica, la deregolamentazione e il contenimento della spesa pubblica. Interessante ricordare che nel rapporto *Trilateral* gli autori assicurassero di non voler assumere un atteggiamento pessimista come quello di Cassandra (che prevede un futuro nefasto senza poter fare nulla per cambiarlo) a cui contrappongono l'ottimismo costruttivo di Pollyanna e del suo "gioco della felicità"[24], vedendo nella presunta crisi della democrazia (che qualcuno definiva viceversa maturità) l'opportunità per elaborare correttivi tecno-politici per ridefinire i limiti della partecipazione democratica nel segno dell'apatia della cittadinanza.

È possibile datare ad allora[25] l'interesse esplicito a trasformare gli assetti costituzionali contro le rivendicazioni, molto ben organizzate al tempo, del mondo del lavoro e della vita politica che affermavano la necessità di stabilire limiti normativi alla crescita economica in nome della salute e dell'ambiente e più in generale della finitezza della Terra e delle sue risorse.

Growth, The Club of Rome, Ginevra, 1972, *I limiti dello sviluppo*, trad. it. e cura di F. Macaluso, Milano, 1972.

[23] M.J. Crozier, S.P. Huntington, J. Watanuki, *La crisi della democrazia. Rapporto sulla governabilità delle democrazie alla Commissione trilaterale* (1975), Trilateral Commission, con prefazione di Gianni Agnelli (1977), Milano, 2023.

[24] Il personaggio è diventato una vera e propria icona culturale mondiale grazie al suo celebre "gioco della felicità" (*The Glad Game*), un metodo che le aveva insegnato il padre e che consiste nel trovare qualcosa di positivo o di cui essere felici in qualunque situazione, anche la più tragica o spiacevole. La felicità per gli autori del Rapporto è rendere apatici i cittadini in modo che possano essere governati senza rivendicazioni o proteste.

[25] È proprio allora, come è noto, che prese avvio la riforma delle istituzioni di Bretton Woods. La «controrivoluzione» fu preparata dall'«abbandono del sistema dei cambi fissi costruito con gli accordi di Bretton Woods» secondo G. Ferrara, *L'uguaglianza, oggi*, in L. Solidoro Maruotti (a cura di), *Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche*, Atti del Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto, Torino, 2019, p. 8.

4. … vuole "governabilità"

Per arginare queste rivendicazioni prese avvio, con una certa inesorabilità per quanto rallentata dalla trama costituzionale, il vero e proprio mantra politologico del mito della governabilità[26], sotto forma di verticalizzazione del potere con sua connessa personalizzazione. Sintomatico il progressivo ingresso di questo cavallo di Troia anche nella giurisprudenza costituzionale: se nella sentenza n. 1 del 2014 si definiva lo «scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale (…) un obiettivo costituzionalmente legittimo», invece, con la sentenza sull'*Italicum* (n. 35 del 2017) la governabilità assurge a «principio di rilievo costituzionale» senza alcuna norma della Costituzione da invocare a suo fondamento[27], fino a costituire «"interessi e valori" ritenuti parimenti meritevoli di tutela" con la sentenza n. 239 del 2018[28] laddove il «parimenti» si riferisce alla rappresentatività delle assemblee elettive.

Nel costituzionalismo democratico critico che la legge elettorale inerisca, invece, a quest'ultimo valore costituzionale quale fondamento della legittimazione democratica delle istituzioni imposta dalle Costituzioni[29], e non come scelta di un potere che dovrebbe tornare a essere meramente "esecutivo", non è in dubbio; che la legittimazione democratica si fondi sull'eguaglianza politica dei cittadini garantita dalla pari efficacia giuridica del voto espresso non è in dubbio; che tutto ciò ap-

[26] *Inter alios*, E. Olivito, *Le inesauste ragioni e gli stridenti paradossi della governabilità*, in Costituzionalismo.it, n. 3/2015, parte I, pp. 39 ss.

[27] Si tratta, infatti, di «bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, da un lato, con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall'altro» (pt. 6).

[28] «Questi "interessi e valori" devono essere individuati, essenzialmente, nell'esigenza di assicurare la governabilità e in quella di evitare la frammentazione politico-partitica che potrebbe rallentare o paralizzare i processi decisionali all'interno dell'assemblea parlamentare» (sent. n. 239 del 2018).

[29] A fronte dell'«alterazione semantica» della legge elettorale da strumento della rappresentatività e democraticità delle assemblee a mezzo di formazione del governo, da un lato, bisogna «tornare a praticare l'antica e salutare distinzione tra sistema elettorale e forma di governo» [C. De Fiores, *Rappresentanza politica e sistemi elettorali in Italia*, Costituzionalismo.it, 2007, pp. 4 e 17], dall'altro, ribadire la prevalenza della forma di stato democratica stabilita in Costituzione su qualunque scelta relativa alla forma di governo [L. Carlassare, *La sent. n. 2 del 2004 tra forma di governo e forma di stato*, in *Forum dei Quaderni costituzionali*, 2004].

partenga all'orizzonte della forma di stato social-democratico non è in dubbio.

Dubbio è viceversa che la governabilità possa coprire una gamma di significati ben più ampia della mera stabilità dei governi fino a ricomprendere la sudditanza dei Parlamenti a esecutivi espressioni di minoranze nel paese ma "premiate in seggi della rappresentanza" senza alcuna proporzione. La distinzione tra forma di governo e sistema elettorale[30] è utile per ricordare che, seppure si intendesse cambiare la prima, ciò non può giammai avvenire intervenendo sulla legge elettorale, a detrimento dell'inviolabilità del principio dell'eguaglianza politica e della rappresentatività democratica che tale principio richiede.

La più stretta attualità, viceversa, ci restituisce un dibattito pubblico ancora tutto incentrato sul mito della governabilità che già mostra i pericoli inerenti all'eccesso di stabilità: dal c.d. premierato[31], passando per il contenzioso sul numero dei mandati per gli organi monocratici direttamente eletti per arrivare al c.d. *Stabilicum*, vale a dire la nuova legge elettorale approvata a un anno dalla fine della legislatura[32].

Il disegno di espressa revisione costituzionale della forma di governo mira a traslare a livello nazionale la monocrazia del direttamente Eletto — a cui le assemblee sono prima collegate nella fase elettiva e poi dipendenti durante la Legislatura per evitare il loro automatico scioglimento — sulla falsariga degli «iperpresi-

[30] Guardando all'insieme della giurisprudenza costituzionale più recente emerge una maggiore consapevolezza del pericolo insito nel minare la rappresentatività delle istituzioni per raggiungere la coerenza con forme di governo inedite come quella introdotta nel 1999 per le Regioni. La Corte costituzionale dichiara, infatti, che «in un contesto teorico in cui notoriamente la forma di governo e la materia elettorale costituiscono, dal punto di vista concettuale, materie dai confini molto labili (sentenza n. 2 del 2004) e intimamente connesse, quello che conta è la ricostruzione del loro effettivo perimetro delineato in Costituzione» (sent. n. 64 del 2025): «la nozione di forma di governo è ristretta alla immediata definizione dei rapporti tra gli organi politici […] dalla quale esula la materia elettorale in senso lato» (sent. n. 64 del 2025, pt. 6.5) che ricomprende il sistema elettorale in senso stretto che riguarda «il tipo di voto e di formula elettorale e il tipo e la dimensione dei collegi» (sent. n. 151 del 2012).

[31] Il disegno di legge costituzionale sul premierato è Atto Senato n. 935, presentato al Senato dal Governo, recante Modifiche agli articoli della Costituzione (in particolare 59, 88, 92 e 94) per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e la stabilità del governo.

[32] Legge 9 ottobre 2026, n. 180. Cfr. G. De Minico, *L'elogio del pensiero unico: la proposta di legge elettorale*, in *Rivistaaic.it*, n. 3/2026.

denzialismi»[33] introdotti a livello territoriale tra il 1993 e il 1999 «al fine di porre rimedio alla «instabilità nella gestione politica» (sent. n. 2 del 2004); l'eccesso di stabilità delle monocrazie a detrimento della rappresentatività emerge con chiarezza nella giurisprudenza sui plurimi tentativi di estendere i mandati dei Sindaci e dei Presidenti di Regione (Corte cost., sent. n. 60 del 2023, ma vedi anche nn. 196 del 2024 e 64 del 2025[34]); la legge elettorale in discussione, con il suo "premio" fisso e smisurato, consente di andare ben oltre la maggioranza necessaria per approvare le leggi e continuare a godere della fiducia fino a raggiungere tutte le soglie qualificate di garanzia, consegnando il paese a una minoranza inamovibile guidata da un "capo" indiscusso e indiscutibile.

Se tutto ciò non aggredisse direttamente il principio democratico che sorregge il nostro ordinamento potrebbe sembrare una minuzia alla luce della concentrazione di potere privato sempre più illimitato in pochissime mani a livello globale: i giganti tecnologici (*Big Tech*) tentano di "programmarci" sulla base di quello che è chiamato «totalitarismo cognitivo»[35] non più per orientare i nostri consumi ma i nostri orientamenti e comportamenti politici con una manipolazione algo-

[33] La Corte costituzionale dichiara che «quanto affermato (…) con riferimento ai Sindaci vale, a fortiori, per i Presidenti di Giunta regionale eletti a suffragio universale e diretto, dato che costoro (…) assommano in sé ampi poteri, sino al punto che in dottrina la relativa forma di governo è anche stata definita "iperpresidenziale" (…) al fine di bilanciare il rischio, insito nell'investitura popolare diretta, di spinte plebiscitarie e di una concentrazione personalistica del potere» (sent n. 64 del 2025).

[34] La *ratio* del divieto del terzo mandato consecutivo esprime «un principio generale di organizzazione in ogni democrazia matura» quale «temperamento "di sistema"» rispetto all'elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da «ponderato contraltare» (Corte cost., sent. n. 60 del 2023, ma anche nn. 196 del 2024 46 e 64 del 2025). Nel 2023 sui Sindaci la Corte costituzionale richiama estesamente anche la giurisprudenza di Consiglio di Stato e Corte di Cassazione che parlano della «concentrazione del potere in capo a una sola persona» che può produrre «effetti negativi anche sulla *par condicio* delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione», il «rischio di una sorta di regime» e «anomale espressioni di clientelismo», di «soggettivizzazione dell'uso del potere» nonché di «sclerotizzazione della situazione politico-amministrativa» (sent. n. 60) al punto da rendere il divieto di restare al governo della Regione per oltre due mandati un'«esigenza democratica» che «riguarda, segnatamente, gli organi monocratici titolari di potere politico che hanno un ruolo significativo nella dialettica democratica» (sent. n. 211 del 2025).

[35] Così A. Mhalla, *Resistere ai tempi oscuri. Il nuovo sistema totalitario*, Torino, 2026.

ritmica che crea un mercato di "predizione dei comportamenti"[36]. Per di più la c.d. intelligenza artificiale, ben lungi dall'essere immateriale, necessita di *data center* funzionanti[37] in modo drasticamente antitetico a qualunque politica di mitigazione della crisi ecologica[38].

Se addirittura poteri privati intervengono nelle guerre, le *Big tech* ridefiniscono in ogni momento le frontiere sulla scia del mito di origine statunitense: non solo le multinazionali possono scegliere i territori in cui installare propri rami produttivi laddove trovino l'ordinamento giuridico che assicuri i minori costi connessi alla tutela dei diritti (lavoro e ambiente) ma le *Big tech* impongono le loro regole con le semplici *Condizioni d'uso* a prescindere da qualunque regola statale[39]. La sovranità[40],

[36] S. Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Roma, 2023.

[37] Per riportare in mano alle democrazie la sovranità non resta che riesumare un ruolo attivo degli Stati nell'economia in generale e in particolare per avere autonomia per le proprie infrastrutture digitali, secondo F. Bria, *The EuroStack*, Venezia, 2026, sarebbe necessario sviluppare un ecosistema digitale locale basato su dati come beni comuni e infrastrutture sovrane, su energie rinnovabili, riciclo dei materiali e recupero di calore per una transizione ecologica; Id, *Sovranità digitale europea: una nuova politica industriale*, in *Vita e pensiero*, n. 6/2025, propone dunque una vera e propria nuova politica industriale.

[38] Secondo il *Financial Times*, A. White, N. Shaffer, *Big Tech's data centre boom poised to drive up carbon emissions*, 16 agosto 2026, i 60 data center in via di realizzazione negli Usa produrranno emissioni equivalenti a quelle generate da 24 milioni di automobili o da 27 centrali a carbone. A ciò deve aggiungersi, secondo il Rapporto dell'Institute for Water, Environment and Health, UN University, *Artificial Intelligence: Carbon, Water, and Land Footprints*, 3 giugno 2026, che l'impatto ecologico dell'IA è sottostimato, tralasciando enormi consumi di acqua, suolo e rifiuti elettronici a favore della sola CO2. Entro il 2030, i data center potrebbero consumare 9,3 trilioni di litri d'acqua annui e generare 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, evidenziando una crisi di giustizia ambientale in cui i costi gravano sulle comunità locali.

[39] Diverso ma connesso è il caso del *Cloud Act* statunitense che consente alle agenzie governative degli Stati Uniti di accedere ai dati degli utenti salvati sui server dei giganti tecnologici (come Microsoft o Google), anche se quei server si trovano fisicamente in Italia, in Francia o altrove. Cfr. S. Calzolaio, *Vulnerabilità della società digitale e ordinamento costituzionale dei dati*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2023.

[40] Che la questione investa la sovranità emerge anche dal *Tech Sovereignty Package* (Pacchetto sulla Sovranità Tecnologica), l'iniziativa di politica digitale presentata dalla Commissione Europea il 3 giugno 2026 con cui l'UE passerebbe dal ruolo di semplice "regolatore" del mercato (come fatto con il GDPR) a quello di attore industriale strategico per proteggere la propria sicurezza economica e geopolitica, se non la democrazia.

dunque, non è più solo deterritorializzata ma assume forme inedite di extraterritorialità[41].

Mai come oggi, dunque, la concentrazione di potere (economico, tecnologico, commerciale, culturale, religioso e politico) è in mano a pochissimi privati che in molti casi sono parte integrante delle istituzioni degli Stati. Se qualche decennio fa la crisi delle democrazie era imputabile a un Antisovrano formato dall'insieme delle istituzioni della globalizzazione[42], oggi quelle stesse istituzioni sono quasi uscite fuori di scena come tutte le istituzioni del diritto internazionale a favore di pochi, sempre più pochi singoli uomini di potere politico-economico o economico-politico.

Financo le attuali tendenze alla c.d. deglobalizzazione, infatti, non stanno riportando il potere nelle sedi tipiche dello *jus publicum* come i Parlamenti nazionali, quello europeo e l'assemblea delle Nazioni unite. Anzi siamo in piena fase destituente del diritto pubblico internazionale[43].

5. Ricorrente attualità del mito del limite invalicabile

Questi sono anche i risultati della conquistata egemonia culturale del mito della frontiera che ha finito per soppiantare l'idea del limite come principio istituzionale fondamentale di ogni democrazia[44].

Ben prima dell'idea moderna di Costituzione, eppure, il mito del rispetto del limite è stata parte fondativa della cultura europea classica, al punto che l'atto di valicare i confini stabiliti a livello sovraordinato era definito *hýbris*, denotato che esprime la superbia e la tracotanza

[41] Per riportare in mano alle democrazie la sovranità non resta che riesumare un ruolo attivo degli Stati nell'economia in generale e in particolare per avere autonomia per le proprie infrastrutture digitali. F. Bria, *The EuroStack*, Venezia, 2026, propone di sviluppare un ecosistema digitale locale basato su dati come beni comuni e infrastrutture sovrane, su energie rinnovabili, riciclo dei materiali e recupero di calore per una transizione ecologica; Id, *Sovranità digitale europea: una nuova politica industriale*, in *Vita e pensiero*, n. 6/2025, dunque, propone una vera e propria nuova politica industriale.

[42] M. Luciani, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, *cit.*, p. 785.

[43] Cfr. L. Daniele, *Il diritto del più forte. La distruzione dell'ordine internazionale*, Roma-Bari, 2026.

[44] «Del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici» è il sottotitolo del mio *Il nomos infranto: globalizzazione e costituzioni*, Napoli, 2007.

tipiche dell'eccesso di potere: il mito di Prometeo esprime il superamento del limite tecnologico e conoscitivo[45], quello di Icaro del limite fisico e biologico in chiave autodistruttiva[46] mentre quello di Fetonte rappresenta il desiderio di compiere imprese superiori alle proprie reali capacità e maturità scatenando distruzioni esterne a se stessi. Queste tre sfaccettature dell'arroganza di chi crede di non doversi attenere ai limiti posti, nella cultura classica tutte condannate e sanzionate, da molto tempo sembrano aver perduto la loro potenza mitologica a favore dell'esaltazione di chi non sopporta limiti e coloro che glieli impongono[47].

L'insostituibilità dei classici risiede, però, proprio nella loro ricorrente attualità che adesso è il momento di rilanciare[48].

Tra i miti del limite come principio fondamentale quello di Fetonte sembrerebbe il più adatto a rappresentare la tipologia e la natura di superamento del limite che si pone in diretto contrasto con il ruolo

[45] Il mito di Prometeo è tornato alla ribalta con il dibattito sull'intelligenza artificiale. C. Caruso, *La scienza nuova. Il diritto costituzionale nell'epoca delle trasformazioni tecniche*, in *Osservatorio AIC*, n. speciale 1/2026, p. 109, ricorda che «la tecnica offre anche un potenziamento delle possibilità individuali, alimentando una sfida continua intorno al superamento prometeico dei propri limiti, come avviene, ad esempio, nel campo della genetica e, più in generale, delle biotecnologie». M. Luciani, *La sfida dell'intelligenza artificiale*, Lettera 12/2023 *Libertà di ricerca e intelligenza artificiale*, in *Associazionedeicostituzionalisti.it*, mette in luce anche «il "dislivello prometeico" (*prometeische Gefälle*) che sovente caratterizza la ricerca scientifica e la sua applicazione tecnica, a causa della nostra incapacità di governarle riuscendo a gestirne le conseguenze»; G.L. Conti, *Prometeo non era un dinosauro: diritto costituzionale e A.I.*, *ivi*, giustamente coglie il senso costituzionale del progresso tecnologico quando parla di un «Prometeo costituzionalista» affermando che «se Prometeo fosse stato un costituzionalista prima di consegnare il fuoco avrebbe pensato a come il fuoco avrebbe potuto essere utilizzato per ridurre le diseguaglianze invece che per vincere le guerre».

[46] C. Bordoni, *Il paradosso di Icaro ovvero la necessità della disobbedienza*, Roma-Bari, 2018, individua proprio nella *hybris* il tragico errore di Icaro per riassegnare un valore al concetto di limite, per imparare la lezione senza «rinunciare alle ali»: resterebbe possibile un futuro in cui l'umanità rinuncia al suo protagonismo assoluto, attenendosi a quello di ospiti del pianeta.

[47] Il riferimento è alla diffusa tendenza globale all'indebolimento e alla delegittimazione delle Corti costituzionali e della magistratura, un fenomeno strettamente connesso ai processi di *democratic backsliding* (regressione democratica) e all'ascesa di modelli di democrazia illiberale con la retorica populista che contrappone la legittimazione "diretta" del popolo al potere dei giudici descritti come élite non elette.

[48] Di «umanità al bivio» parla il sottotitolo del libro di L. Ferrajoli, *Per una Costituzione della Terra*, Torino, 2022 così come G. Azzariti, *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Roma-Bari, 2021.

del costituzionalismo per assicurare il benessere dell'umanità: il mito di Fetonte — il giovane che perde il controllo del carro del Sole, che rappresenta il potere supremo dello Stato e il governo della comunità, finendo per far incendiare la Terra — è un monito contro l'arbitrio del potere e l'insipienza dei governanti. La sua guida spericolata che lo porta a perdere le redini, infatti, simboleggia un sovrano privo di lungimiranza e della legittimità necessarie portando l'umanità verso un disastro globale.

La Terra, morente e bruciata, si rivolge a Zeus chiedendo giustizia e protezione dei propri diritti vitali contro un danno ingiusto. Zeus agisce come un giudice supremo, una Corte dei diritti e dei conflitti: prima di scagliare la sua saetta chiama a testimoniare tutti gli dei, incluso il Sole, per concludere che l'abbattimento del carro è l'unica via legale e necessaria per salvare il cosmo. Il fulmine è l'esecuzione immediata di una sentenza di condanna per *hýbris*, l'eccesso che viola le leggi universali, le leggi fondamentali della divisione dei poteri, dei limiti al potere che porta alla catastrofe della Terra nel suo insieme, umanità compresa.

Se finora non abbiamo conosciuto una contronarrazione[49] all'altezza dell'attacco diretto ai fondamentali del costituzionalismo che, invece, è la vera posta in gioco con il suo portato di normativo di eguaglianza, libertà e solidarietà[50] è dirimente ribadire, dunque, che l'idea normativa della Costituzione si pone in netta contrapposizione con la mitologia felice del superamento del limite: le Costituzioni, proprio stabilendo limiti, vantano l'attitudine a diffondere il potere, giammai di assecondare il libero sviluppo dei rapporti di forza perché prescrivono di riequilibrali in nome della pari dignità sociale tra singoli e gruppi così come tra nazioni e paesi. La normatività dei limiti e delle forme della sovranità popolare ai sensi dell'art. 1 della Costituzione impone la limitazione come principio istituzionale, come valore essenziale degli ordinamenti e suo fondamento di legittimazione[51]. Oggi dovremmo

[49] M. Luciani, *Il mondo vuoto. L'ordine sociale nel crepuscolo del soggetto*, Roma-Bari, 2026, sottolinea che il processo di svuotamento del mondo dai soggetti portatori dei valori costituzionali non solo non sia stato contrastato ma anzi sia stato convintamente accompagnato e addirittura irrobustito da una significativa parte della cultura del Novecento, ivi compresa quella costituzionalista.

[50] G. Azzariti, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Roma-Bari, 2010, p. 89: «la Carta costituzionale ha perciò indiscutibilmente una dimensione prescrittiva, ma tale dimensione, strettamente giuridica, non è assiologicamente neutra».

[51] La Corte costituzionale ha richiamato il Rapporto della Commissione di Vene-

aggiungere che presuppone anche la consapevolezza della limitatezza della Terra e delle sue risorse.

6. La finitezza della Terra quale primo limite naturale e normativo

Il mito di Fetonte è un avvertimento, ma anche un insegnamento dai risvolti intrecciati: da un lato, il costituzionalismo, dall'altro, la visione ecocentrica dell'umanità come parte del *bios*. Fetonte, infatti, esprime il rapporto tra la «arrogante umanità» e il «riscaldamento globale»[52] con una lampante razionalità mitica che calza perfettamente alla situazione attuale di crisi ecologica e, quindi, come si spiegherà, democratico-costituzionale.

Fetonte rappresenta quella parte dell'umanità affetta dalla «sindrome di *hýbris*»[53], figlia di una classe di decisori politici che ci ha portati nell'Antropocene, vale a dire l'era geologica attuale in cui l'ambiente terrestre – nell'insieme delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche – viene fortemente condizionato, su scala sia locale sia globale, dagli effetti dell'azione umana, con degrado in particolare dell'atmosfera, connessa al modello attuale di sviluppo di crescita estrattivista e fossile. Nella più stretta attualità la transizione ecologica ha smesso financo di essere citata lasciando il posto a un'euforia per una nuova tecnologia, quella dell'IA, che incide in maniera inedita contemporaneamente sulla componente umana, per ragioni cognitive e sociali, che sul resto dell'ecosistema.

Non solo, però, non tutti gli *antropos* hanno la stessa responsabilità[54] nell'attività "distruttiva"[55] dell'ambiente promossa e basata sull'estra-

---

zia, *Democracy, limitation of mandates and incompatibility of political functions* laddove vi ricorda che la «democrazia moderna può funzionare solo "con o attraverso limitazioni" che "limitano" la democrazia, ma che "allo stesso tempo la rendono possibile"» (sent. n. 211 del 2025).

[52] Così M. Bettini, *Arrogante umanità. Miti classici e riscaldamento globale*, Torino, 2025.

[53] Espressione coniata da D. Owen, *In Sickness and in Power: Illness in Heads of Government During the Last 100 Years*, Malton, 2008.

[54] K. Saito, *Il capitale nell'antropocene*, Torino, 2024, pp. 51-51, risponde negativamente all'interrogativo se «è possibile perseguire una crescita economica diminuendo al contempo le emissioni di anidrite-carbonica?», p. 48 e preferisce parlare di Capitalocene, p. 296, «nel momento in cui riconosciamo che il capitalismo sta distruggendo il pianeta».

[55] M. S. Giannini, *Diritto dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in

zione e sullo sfruttamento delle risorse necessarie, quelle naturali così come quelle umane ma, soprattutto, le conseguenze del degrado ambientale non sono patite da tutti nello stesso modo: è noto, infatti, che «non vi sia una distribuzione omogenea nella popolazione poiché rischi ambientali più elevati si riscontrano di frequente in soggetti e in popolazioni, o in sottogruppi di popolazioni, più svantaggiati a livello socioeconomico (per esempio, nei residenti dei quartieri più vicini agli impianti industriali e maggiormente esposti alle emissioni degli impianti industriali)»[56] e incombono maggiormente su «le popolazioni indigene, i bambini, le minoranze che vivono in condizioni di estrema povertà e le persone con disabilità [… con un] impatto differenziato sulle donne (...), le comunità (…) a causa della loro posizione geografica, come le comunità costiere e le piccole isole»[57].

In gioco, dunque, è proprio il benessere, la qualità della vita se non la vita stessa[58] della parte più fragile dell'umanità messe a repentaglio da iniziativa economica scissa dall'utilità sociale e da godimento della proprietà sconnesso da qualunque funzione sociale[59], senza che le istituzioni abbiano voluto o saputo proteggere le situazioni giuridiche multidimensionali di queste persone.

Eppure, nonostante il degrado ambientale localizzato sia da ricondurre ai mancati limiti posti e a quelli non rispettati nell'esercizio

Riv. Trim. dir. pubbl., 1971, p. 1125, constatava che «mentre in precedenti periodi storici c'è stato un equilibrio tra il fatto creativo ed il fatto distruttivo dell'uomo, oppure, con altro ordine di concetti, l'uomo creatore ha prevalso sull'uomo distruttore, oggi questo equilibrio si è rotto e prevale l'elemento negativo: le forze distruttive sono maggiori delle forze costruttive».

[56] Istituto Superiore di Sanità, *Sesto Rapporto Sentieri*, Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento, 2023, p. 283.

[57] Corte Interamericana dei diritti umani, Parere Oc-23/17, 15 novembre 2017 su richiesta dalla Repubblica della Colombia, par. 67.

[58] A mio parere, infatti, la crisi ecologica coinvolge il rapporto tra il mondo della riproduzione sociale (fino a ricomprendere la procreazione di nuovi esseri umani) e il sistema della produzione economica, come da ultimo indicato in *Equilibrio ecosistemico e nuovi bilanciamenti*, in *Fondata sull'ambiente*, a cura di A. Morrone, Annali costituzionali, Bologna, 2026, pp. 125-134.

[59] La Corte Edu, Sez. I, Decisione 17 marzo 2026, Ric. n. 47565/22, *Vendrame e altri c. Italia*, ha dichiarato che la proprietà, inclusa quella privata, ha anche una funzione sociale che deve essere inclusa nel bilanciamento per determinare se sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della collettività e i diritti fondamentali dell'individuo.

dell'iniziativa economica e nel godimento della proprietà, persiste la sua rappresentazione come insanabile conflitto tra diritto al lavoro e diritto alla salute delle persone già colpite dal danno al loro ambiente[60]. Questa rappresentazione nel dibattito pubblico è stata respinta dalla Corte di Cassazione molto recentemente nel caso Ilva[61].

Inoltre, a fronte dell'individuazione scientifica di punti di non ritorno tali da minacciare seriamente non solo la qualità dell'esistenza ma financo la stessa sopravvivenza della specie umana, è anche una vera e propria realtà giuridica la certezza scientifica della matrice antropogenica del surriscaldamento climatico, per di più con la riconosciuta attendibilità della c.d. "scienza di attribuzione" ai fini delle imputazioni giuridiche di responsabilità dei soggetti[62] così come la sua natura di

[60] La stessa Corte costituzionale dapprima (sent. n. 85 del 2013) aveva accettato l'individuazione governativa dei diritti in bilanciamento: lavoro e salute, due diritti sociali degli inquinati, messi in drammatica opposizione. Successivamente ha colto il ruolo dell'inquinante nell'esercizio della sua iniziativa economica *ex* art. 41, libera sì ma con dei limiti costituzionali quali la libertà, la sicurezza e la dignità dei lavoratori (sent. n. 48 del 2018). Nella sent. n. 105 del 2024, la Corte costituzionale dichiara che «rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona» tra cui si annovera ora, dopo la revisione dell'art. 41 Cost. del 2022, esplicitamente, anche la tutela dell'ambiente e della salute. La sent. n. 105, peraltro, a tal proposito parla di «divieto» di recare danno, andando oltre quindi il mero limite esterno, ma senza giungere a coerenti risultati: oltre a far leva sul «danno» che l'iniziativa economica privata non deve produrre si sarebbe dovuto valorizzare il riferimento alla «utilità sociale» presente nello stesso art. 41 Cost. che è nozione che anticipa, rispetto all'evento di degrado, l'esercizio di una libertà così centrale nei modi di produzione, nel modello di sviluppo.

[61] Ci si riferisce alle Sezioni Unite della Cassazione civile, sentenza n. 28087 del 29 ottobre 2026 laddove afferma: «A ben vedere, diritto alla vita e alla salute (oltre che all'ambiente sano) e diritto al lavoro non possono essere contrapposti e non devono entrare in conflitto, poiché non sarebbe nemmeno meritevole di tutela un lavoro svolto in condizioni degradanti o pericolose: il diritto al lavoro che lo Stato deve promuovere è un diritto al lavoro salubre e sicuro, non già sottoposto a condizioni inaccettabili per salvaguardarne il mantenimento, che va tuttavia sostenuto e perseguito con appropriate politiche economico-sociali. Ad essere contrapposto è invece il diritto allo svolgimento di attività imprenditoriale, che la stessa Carta fondamentale, come visto, perimetra in modo che non contrasti con l'utilità sociale, né rechi danno ai diritti preminenti alla salute e all'ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana».

[62] Ci si riferisce non solo ai periodici *Report* dell'IPCC (il Panel Intergovernativo sul Cambiamento Climatico dell'ONU) messi a disposizione della società civile, in

minaccia esistenziale per i diritti costituzionali che meritano tutela[63]: «gli effetti negativi dei cambiamenti climatici (…) possono compromettere in modo significativo il godimento di alcuni diritti umani, in particolare il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto a un tenore di vita adeguato, che comprende l'accesso al cibo, all'acqua e all'alloggio, il diritto alla privacy, alla famiglia e alla casa, nonché i diritti delle donne, dei bambini e delle popolazioni indigene»[64].

Ne discende che giuridicamente, in termini «materiali, territoriali e temporali», le istituzioni sono tenute a intervenire per mitigare il clima – e non solo di occuparsi dell'adattamento al surriscaldamento terrestre – che travolge ogni tutela dei diritti[65].

Eppure è nota l'inerzia degli Stati, al punto che la parte di popolo colpita e consapevole ha dovuto intraprendere una vera e propria lotta

particolare attraverso i *Summary for policymakers*, per prevenire errori cognitivi di decisori e operatori delle scienze non naturali ma in particolare all'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13085/2024, 21 luglio 2025, nell'ambito di un giudizio promosso da Greenpeace, ReCommon e diversi cittadini contro ENI, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per inottemperanza agli obblighi climatici internazionali e responsabilità per danni derivanti dal cambiamento climatico.

[63] Corte di Cassazione, *ult. cit*., afferma che le emissioni climalteranti, «estendendo i loro effetti all'intera atmosfera terreste, nell'ambito della quale si determina l'incremento della temperatura globale che produce il cambiamento climatico», violano diritti in un determinato territorio quale «effetto ultimo della sequenza causale innescata dal cambiamento climatico»; quindi «l'evento generatore del danno dev'essere individuato in quello in cui si producono le emissioni climalteranti, mentre il luogo in cui si concretizza il danno fatto valere dagli attori va identificato in quello in cui gli stessi risiedono».

[64] Corte Internazionale di Giustizia, *Advisory Opinion ICJ case 187*, 23 luglio 2025. Quest'ultimo parere è stato reso su due quesiti giuridici posti dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite su impulso dello Stato Vanuatu che, in quanto arcipelago, rischia l'"estinzione" a causa dell'emergenza climatica ufficialmente dichiarata nel 2022: quali siano gli obblighi degli Stati, ai sensi del diritto internazionale, di garantire la protezione del sistema climatico e di altre componenti dell'ambiente dalle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra, a beneficio degli Stati stessi e delle generazioni presenti e future e quali siano le conseguenze legali per i danni subiti dagli Stati più vulnerabili, come quelli insulari, e dalle persone, sia quelle presenti sia quelle delle future generazioni.

[65] Cfr., oltre al citato Parere della CIG, il Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare (*Advisory Opinion* ITLOS n. 31/2024), la Corte Edu (casi *Verein KlimaSeniorinnen*, ric. n. 53600/20, e *Duarte Agostinho et al.*, ric. n. 39371/20, entrambi del 9 aprile 2024) e la Corte Interamericana dei Diritti Umani (*Opinione consultiva* n. 32/25).

per il diritto, vantando una lunga storia di autorganizzazione sociale, di impegno politico, culturale e di richiesta di giustizia: l'iniziativa dal basso, infatti, non riguarda più soltanto il danno localizzato[66] che ha già provocato morte e malattie, ma coinvolge la rivendicazione che lo Stato contribuisca alla mitigazione climatica[67]; nuove autonomie sociali prescelgono la strada del diritto da far valere nei confronti delle istituzioni, a cominciare dallo Stato e dai grandi emittori, rivendicando la sovranità popolare tradita dalla sovranità statale anche quando questa si è formalmente autolimitata a favore di obblighi sovranazionali e internazionali.

[66] Per limitarsi ad alcune delle azioni legali promosse contro l'Italia dai suoi cittadini si ricordano le condanne della Corte Edu a partire dal caso *Cordella* del 24 gennaio 2019 (analoga la coeva causa *Lina Ambrogi Melle e altri c. Italia*) nel quale 180 cittadini (di cui 161 sono stati dichiarati ammissibili) che vivono nella città di Taranto e nei suoi dintorni lamentavano l'impatto, scientificamente provato, delle emissioni tossiche prodotte dall'impianto siderurgico locale (Ilva) sull'ambiente e sulla salute della popolazione locale senza che le istituzioni facessero il necessario per tutelare la loro salute e benessere, la loro qualità della vita privata *ex* art. 8 Cedu.

La Corte Edu è tornata a condannare l'Italia il 5 maggio 2022 nella causa *Ardimento e altri c. Italia* (ricorso n. 4642/17) con altri 3 casi (n. 37277/16 *A.A. e altri c. Italia*; n. 48820/19 *Briganti e altri c. Italia* e n. 45242/17 *Perelli e altri c. Italia*), promossi da cittadini residenti nel capoluogo ionico e da lavoratori dell'acciaieria. Da ultimo si ricorda la sentenza del 27 marzo 2025, Laterza e D'Errico c. Italia, in cui la Corte Edu è tornata ad occuparsi per altra via della vicenda Ilva, dichiarando la violazione del diritto alla vita (art. 2 CEDU) nei confronti di moglie e figlio di un lavoratore impiegato presso l'Ilva sino al 2004, morto nel luglio del 2010 per un tumore polmonare, a causa della «sua prolungata esposizione sul posto di lavoro a sostanze tossiche utilizzate nella produzione dell'acciaio», sulla base di una perizia medica attestante che il lavoratore «era stato esposto in modo continuativo all'amianto e ad altre sostanze tossiche (benzene, idrocarburi e diossine) e che l'esposizione a tali sostanze costituiva un fattore di rischio per i tumori», con sussistenza di «un nesso causale con le attività dello stabilimento dell'Ilva».

Anche la Corte di giustizia dell'UE, causa C-626/22, *Ilva e a.,* 25 giugno 2024, ha emesso una sentenza storica contro le violazioni della direttiva sulle emissioni industriali compiute dallo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, considerata alla stregua dello Stato italiano. Su ricorso di 41 residenti individuali e ben cinque organizzazioni rappresentative, nella sentenza *Cannavacciuolo and others v. Italy*, n. 51567/14, 30 gennaio 2025, la Corte Edu, anche facendo espresso riferimento alla modifica dell'art. 9 e dell'art. 41, ha condannato l'Italia per la disastrosa gestione della c.d. terra dei Fuochi.

[67] La Corte Edu, *KlimaSeniorinnen c. Svizzera, cit*., dà conto del «riconoscimento scientifico, politico e giudiziario di un legame tra gli effetti negativi del cambiamento climatico e il godimento dei (vari aspetti dei) diritti umani» soprattutto a carico delle "innocenti" future generazioni.

Soprattutto grazie a queste iniziative, è una realtà giuridica l'obbligo delle istituzioni di intervenire anche sui privati[68] con particolare riferimento all'iniziativa economica privata e al diritto di proprietà per ridurre le emissioni climalteranti.

Il sovranismo, ciò nonostante, continua a scagliarsi contro ogni forma di "ambientalismo" quale ideologia di una classe agiata *green* mentre introduce reati "su misura" per le azioni degli ecoattivisti[69], preferendo concentrarsi sui presunti danni provocati dalle migrazioni internazionali umane che, peraltro, in parte sempre più significativa sono determinate anche dagli squilibri ecologici[70]. A ben vedere, però, il populismo antiecologista, non di rado al governo di democrazie ancora costituzionali, si limita a portare alle estreme conseguenze quell'impostazione antropocentrica che finisce per non percepire gli esseri umani come appartenenti al mondo naturale: nonostante la biologia sia studiata in tutti gli ordini e gradi dell'istruzione si finisce per dimenticare che siamo essere biologici, parte integrante e molto interdipendente con l'intero ecosistema.

Se anche il pensiero giuridico abbandonasse i suoi presupposti antropocentrici, converremmo che se agissimo per mantenere un equilibrio ecosistemico tra tutti i suoi elementi staremmo consentendo all'umanità di sopravvivere e di godere dei diritti inviolabili sanciti dalle Costituzioni. La crisi ecologica intesa come questione che riguarda direttamente l'umanità e non qualcosa di esterno ad essa, infatti, impone un nuovo sguardo giuridico che collochi la c.d. tutela dell'ambiente in una prospettiva di perseguimento di giustizia sociale: l'intervento per rigenerare l'ambiente dovrebbe essere uno dei modi con i quali la Repubblica svolge il suo «compito», in un'ottica redistributiva dei costi necessari, di superare gli ostacoli di carattere socio-economico

[68] La Corte internazionale di Giustizia, Parere del 2025, *cit*., dichiara che «l'imputazione a uno Stato delle proprie azioni od omissioni che costituiscono una mancata osservanza della dovuta diligenza normativa».

[69] Il 28 febbraio 2026 il Relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dell'ambiente ai sensi della Convenzione di Aarhus, Michel Forst, ha pubblicato un Rapporto sulla repressione statale delle proteste ambientali e della disobbedienza civile, qualificandola come una grave minaccia per i diritti umani e per la democrazia. Si rinvia più in generale a A. Musumeci, *Sicurezza o ordine pubblico ideale? Note critiche sul più recente uso delle politiche securitarie in chiave repressiva*, in *Rivistaaic.it*, n. 3/2025, pp. 1 ss.

[70] A. Stevanato, *Il diritto di asilo ambientale*. Un paradosso e una sfida per il diritto costituzionale, Napoli, 2026.

che limitano già la libertà e l'eguaglianza della parte prevalente della popolazione.

Il mito di Fetonte, dunque, potrebbe veicolare il rapporto esistente tra finitezza della terra e limiti al potere: solo un potere che incontra limiti costituzionali, sovranazionali e internazionali fatti valere da chi legittima quel potere farà i conti con quella finitezza delle condizioni ecologiche della Terra che consentono di tutelare i diritti degli appartenenti all'umanità.

7. Ripensare la sovranità e il soggetto di diritto «se vogliamo provare ancora a salvare la terra»[71] e la sua umanità

Davanti «a questa sorta di smarrimento della coscienza umana»[72] è impellente fermare i nuovi Fetonte valorizzando quella parte della coscienza costituzionale popolare che è consapevole che senza cura per gli equilibri ecologici non c'è giustizia sociale perseguibile.

L'inerzia degli Stati a fronte della crisi ecologica si nutre, infatti, di un fraintendimento dell'accezione moderna della sovranità che stenta ancora oggi a essere abbandonata, incentrata sulla concezione individualistica e proprietaria che dall'appropriazione della terra, intesa come terreno, si estende filosoficamente all'ambiente ridotto a oggetto di possesso e sfruttamento libero da interferenze. Quest'idea di sovranità è correlata alla concezione dei soggetti di diritto che compongono il popolo sovrano: persone umane ben distinte dall'ambiente che le circonda, soggetti con oggetti di natura a propria disposizione, biotici o abiotici. In questa visione antropocentrista si perde di vista che gli esseri umani sono esseri naturali e che, quindi, in quanto esseri biologici

[71] M. Yourcenar, *Si nous voulons encore essayer de sauver la Terre*, Prolusione alla V Conferenza internazionale di diritto costituzionale dedicata al diritto alla qualità dell'ambiente, 30 settembre 1987, Laval (Québec), Torino, 2026 dove la scrittrice, poco prima di morire, parlava del timore «che va crescendo: quello per la distruzione della Terra stessa, da noi sfruttata e inquinata», p. 5, di «una società dello spreco» che «conduce non solo a un degrado della condizione psicologica e sociale dell'essere umano, ma anche a un degrado della Terra», p. 6, mentre «la Terra appartiene a tutti gli esseri viventi e noi dipendiamo in definitiva da tutti gli esseri viventi», p. 14.

[72] M. Yourcenar, *cit*., p. 8, dove aggiunge che questo smarrimento viene «di sicuro dalla brama di approfittare il più possibile dei beni della Terra».

sono parte integrante della c.d. Natura, costituiscono con le loro reti sociali un elemento dell'ecosistema.

Se l'ecosistema non è esterno al soggetto di diritto che ne è, anzi, parte interdipendente, tutelare l'equilibrio ecosistemico equivarrà a garantire il soggetto titolare dei diritti: non si tratta di tutelare il diritto all'ambiente salubre o alla salute del soggetto ma di garantire quel diritto all'equilibrio ecosistemico che è la precondizione per godere di tutti gli altri diritti.

Oggi, con la revisione dell'art. 9[73], la Costituzione offre un più chiaro principio ecologico che occupa la nostra normatività, rappresentando un criterio ermeneutico di ogni politica ma anche un vero e proprio limite al libero posizionamento del nostro Stato nello spazio sovranazionale e nell'esercizio della sovranità interna: l'esercizio della sovranità popolare deve avvenire «nelle forme e nei limiti della Costituzione» tra le quali la preservazione degli equilibri ecosistemici è precondizione per la «pari dignità sociale» di tutti i cittadini, quindi tutti i componenti il popolo. Se la «nozione unitaria di popolo» è la «comunità politica» formata sulla base di un «nucleo di valori condivisi (…) che si rispecchiano nei principi fondamentali» (sent. n. 192 del 2024), tra questi c'è un principio ecologico che impegna l'interpretazione e l'attuazione degli articoli 41 e 42 Cost., centrali nei modi di produzione. La prima decisione post-revisione del 2022, la sent. n. 105 del 2024, sebbene finisca per applicare al caso di Priolo Gargallo il fallimentare "modello Ilva" della "ripetuta procrastinazione" condannato anche dalla Corte di giustizia pochi giorni dopo[74], giustamente recupera un lontano precedente quale la sentenza n. 210 del 1987 in cui la salvaguardia dell'ambiente assurge a «diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività».

Con l'inserimento in Costituzione di un espresso principio ecolo-

[73] Secondo la Corte costituzionale, sent. n. 125 del 2025, la revisione, «senza alcuna incidenza su numero ed essenza dei princìpi costituzionali fondamentali (supremi)» ha «solo inserito "direttamente" nel testo della Costituzione un mandato di tutela ambientale che le preesisteva» con, però, «effetti normativi tutt'altro che trascurabili (sia perché l'obbligazione di tutela ambientale è ormai desumibile direttamente dal testo costituzionale e non solo in via d'interpretazione sistematica, sia perché si fa ora esplicito riferimento alla tutela della biodiversità, degli ecosistemi, e degli animali)». Con la revisione dell'art. 9 Cost. nel 2022 si sono create le «premesse di un nuovo "contratto sociale"», come suggerisce A. Morrone, *Fondata sull'ambiente,* in *Istituzioni del Federalismo,* n. 4/2022.

[74] Corte di giustizia UE, causa C-626/22, *Ilva e a., cit.*

gico si sono allargate ulteriormente le basi che sorreggono la proposta di un «ecocostituzionalismo»[75] che innova la concezione stessa della convivenza, della pari dignità sociale e del personalismo solidarista sotteso incidendo direttamente sui limiti all'iniziativa economica *ex* art. 41 Cost. dove ora l'ambiente, in modo autonomo dalla salute, è espressamente citato[76]. Si tratta di far valere veri e propri diritti ecologici quali precondizione di ogni altro diritto costituzionale.

La proposta di senso del costituzionalismo del limite come fonte di diritti, dunque, dovrebbe essere consustanziale a un'analisi di senso dell'esistenza sulla Terra rispettandone la finitezza. Come ha detto la Corte internazionale di giustizia, però, non si tratta solo «di un problema giuridico: riguardando un problema esistenziale di proporzioni planetarie che minaccia tutte le forme di vita e la salute stessa del nostro pianeta»[77]. È, infatti, solo la consapevolezza dell'interdipendenza tra finitezza individuale, della Terra e delle sue risorse a consentire una convivenza ispirata alla massima diffusione del potere, obiettivo d'ogni Costituzione degna di questo nome.

Il denotato "finitezza", d'altra parte, non evoca solo la condizione di ciò che è limitato ma anche il livello più pregevole di qualità e completezza di un'opera come quella di attuare la Costituzione.

Il principio ecologico di cui all'ultimo comma dell'art. 9 Cost., in questa chiave, può rappresentare una delle traiettorie per riottenere la normatività della Costituzione[78] e con essa conquistare quella del diritto internazionale pubblico in nome del benessere dell'umanità come parte dell'ecosistema mondo.

---

[75] Sia permesso rinviare ai miei *Ecocostituzionalismo. La sovranità popolare di fronte alla crisi ecologica*, Napoli, 2024; *Art. 9 Cost.: il topo e la montagna. Cultura e natura per un nuovo umanesimo*, in Costituzionalismo.it, n. 2/2025, parte I.

[76] Si rinvia a M. Benvenuti, *La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in *Rivistaaic.it*, n. 2/2023, pp. 60 ss.

[77] Corte internazionale di Giustizia, Parere del 2025, *cit*.

[78] In questa direzione si intende accogliere l'indicazione di E.W. Böckenförde, *I metodi dell'interpretazione costituzionale*, in Id, *Stato, Costituzione, democrazia. Studi di teoria della Costituzione e di diritto costituzionale*, Milano, 2006, pp. 102-103, secondo cui «per rafforzare e riottenere la normatività della Costituzione» – intesa «nel senso di una capacità di vincolare normativamente, alla quale corrisponda la pretesa di valere come dovere (*Soll-Geltung*)» – «il punto decisivo si situa piuttosto nell'orientare l'interpretazione su un concetto di costituzione o più precisamente su una teoria costituzionale che possa esprimere riferimenti direttivi vincolanti e fondare strutture dogmatiche per l'interpretazione».

8. È il tempo di Andromeda costituzionalista

Per restituire effettiva normatività alla Costituzione a partire dai suoi principi fondamentali, incluso il principio ecologico letto in sinergia con la pari dignità sociale, è opportuno elaborare una contronarrazione che possa appassionare la coscienza costituzionale che nel popolo italiano sembra già diffusa[79] sebbene sembri "parallela" alla chiara disillusione verso le istituzioni insita nell'astensionismo galoppante. La mitologia, con il suo portato universale, potrebbe essere un elemento chiave per rafforzare l'orizzonte di senso del costituzionalismo e tra i tanti a me pare che il mito di Andromeda possa essere interpretato come una perfetta allegoria della nascita e dello scopo del costituzionalismo in chiave ecocentrica.

I tre elementi centrali del mito, infatti, riflettono in modo speculare i pilastri del pensiero costituzionale moderno e rappresentano i diversi modi di intendere il rapporto tra umanità e natura.

La tragedia inizia con la *hýbris* della regina d'Etiopia Cassiopea, che sfida le divinità proclamandosi più bella delle Nereidi. Queste, offese, decisero che l'arroganza e la vanità di Cassiopea avesse superato ogni limite e chiesero a Poseidone, il dio del mare, di punirla. Poseidone mandò, con un maremoto, il mostro marino Ceto a colpire le coste dell'Etiopia. L'atto di vanità di voler primeggiare sulle altre, addirittura coloro che appartengono all'universale sovrastante, è l'equivalente del narcisismo che muove il potere autoritario del sovrano che agisce senza freni o leggi, guidato solo dal proprio capriccio. Le forze della natura reagiscono in modo soverchiante rispetto alla precarietà della vita umana.

Sbigottito per le devastazioni, con i sudditi che reclamavano una sua reazione, il re Cefeo si rivolse all'oracolo che gli ingiunse di incatenare la giovane figlia Andromeda a uno scoglio, offrendola in sacrificio a Ceto: di fronte al timore e alla violenza del potere i singoli, a cominciare dai più vulnerabili vale a dire dai "meno eguali" (giovani donne che vivono nei posti più esposti), vengono privati dei loro diritti in nome dell'emergenza rappresentata dalla paura diffusa (dell'inondazione) e del superiore interesse nazionale.

[79] L'opposizione vittoriosa in sede referendaria alle revisioni costituzionali caratterizzate da una deriva verticistica del 2006 e del 2016 e del 2026 testimonia anche un diffuso sentimento popolare che trova nella "Costituzione del 1948" un simbolo di massa.

Le sorti cambiano con l'arrivo di Perseo che porta con sé la testa di Medusa. Perseo, però, prima ancora di affrontare il mostro compie un atto giuridico: stringe un patto con i sovrani ottenendo, in cambio del salvataggio di Andromeda e del Paese, che la ragazza diventi sua futura sposa e regina dell'Etiopia[80]. Perseo, dunque, potrebbe rappresentare la transizione costituzionale che sconfigge il potere assoluto e la conversione ecologica che ferma la minaccia distruttiva del mare: "spezzando le catene di Andromeda" la fanciulla da "oggetto di sacrificio" diventa soggetto di diritti e mostrando a Ceteo la testa di Medusa, che ha il potere di pietrificare chi la guarda, impone un ritorno all'equilibrio ambientale.

Il mito di Andromeda incatenata è stato spesso utilizzato metaforicamente per simboleggiare gli oppressi, ma anche per esprimere la forza di resistenza difronte ai pericoli: la roccia a cui è legata la giovane rappresenta lo stato di vulnerabilità del cittadino di fronte al potere non regolato, mentre la sua liberazione è il primo passo ideale verso lo Stato di diritto costituzionale, dove la legge protegge il "sacrificabile" contro l'arbitrio del più forte.

Soprattutto la testa di Medusa che Perseo usa per pietrificare il mostro potrebbe essere la Costituzione democratica che nasce proprio per evitare la "tirannia della maggioranza", da un lato, tutelando, con la sua rigidità[81], i diritti inviolabili di tutti e di ciascuno, e, d'altro lato, limitando il potere arbitrario che scatena le forze distruttive delle Natura.

Il mito di Andromeda così interpretato ha il pregio di farci immedesimare con empatia[82] con chi subisce un'ingiustizia al tempo stesso sociale e ambientale e, grazie alla Costituzione che infine prevale, ottiene giustizia ritrovando il suo equilibrio con le altre forze della natura. La Costituzione, dotata del potere pietrificante di Medusa, avrebbe

[80] Ovidio, *Le Metamorfosi*, IV, 663-752: «Facciamo un patto: che sia mia se la salvo col mio valore!». I genitori accettano (e chi avrebbe esitato?), e lo scongiurano, e in più gli promettono un regno come dote». In latino a ben vedere è detto «accipiunt legem (...) parentes».

[81] Sulla distinzione tra rigidità costituzionale e la c.d. pietrificazione del diritto o della sua interpretazione cfr. A. Pace, *L'instaurazione di una nuova Costituzione. Profili di teoria costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/1997, pp. 7 ss.

[82] Secondo L. Hunt, *La forza dell'empatia: una storia dei diritti dell'uomo*, Roma-Bari, 2018, sostiene che nella storia delle dichiarazioni dei diritti così come oggi l'empatia possa essere il motore della promozione dei diritti.

l'effettivo potere di superare gli ostacoli e le ingiustizie restituendo la forza a "colei che governa (o protegge o ha cuore) sugli uomini" secondo l'etimologia del nome Andromeda per la rinascita e il riscatto degli oppressi e bisognosi contro i nuovi Fetonte.

La Costituzione già l'abbiamo, la coscienza del suo valore normativo è veicolata da Andromeda e dalla sua liberazione il cui mito potrebbe sorreggere le traiettorie future della sua attuazione.

* * *

Abstract

Ita

Nella fase attuale del costituzionalismo potrebbe essere particolarmente fruttuoso riscoprire la funzione del mito perché potrebbe consentire di arrestare il logorio paralizzante di quella che assume le fogge di una "predestinazione costituzionale": il limite al potere e la sua legittimazione democratica, ad opera di Costituzioni rigide dotate di normatività, è una «realtà giuridica» che appare e sarà sempre meno effettiva.
Lo snodo che ci si prefigge di esplorare in particolare è quanto la realtà giuridica costituzionale sia stata scardinata da una vera e propria mitologia e indagare quale nuovo mito potrebbe diventare contro-egemonico al fine di riattualizzare quei limiti al potere necessari per un'esistenza democratica in nome di una giustizia sociale e ambientale.

En

At the current stage of constitutionalism, it might prove particularly fruitful to rediscover the function of myth, as this could help to halt the paralysing erosion of what takes the form of a 'constitutional predestination': the limitation of power and its democratic legitimisation, through rigid, legally binding constitutions, is a 'legal reality' that appears – and will continue to appear – increasingly ineffective.
The key issue we aim to explore in particular is the extent to which constitutional legal reality has been undermined by a veritable mythology, and to investigate what new myth might emerge as a counter-hegemonic force in order to re-establish those limits on power that are necessary for a democratic existence in the name of social and environmental justice.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it
Registrazione presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)